FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0064/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0047/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Tommaso Marchese - Componente

Renato Grillo - Componente

Andrea Marco Colarusso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 47/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto nei confronti del sig. Vittorio Lorenzini, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0070/TFNSD-2026-2027, depositata il 2 ottobre 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 09/11/2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Andrea Marco Colarusso sono presenti l'Avv. Francesco Vignoli per la reclamante e l'Avv. Matteo Mormino per il Sig. Vittorio Lorenzini;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto n. 3857/1104pf25-26/GC/DP/ff del 18 agosto 2026, depositato il giorno successivo, la Procura federale deferiva il sig. Vittorio Lorenzini, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Leocon, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico.

La vicenda si colloca nel rapporto tra il tecnico e il calciatore E.R., quindicenne tesserato per la medesima società e appartenente al gruppo Allievi regionali U16. Nella serata del 26 marzo 2026 il ragazzo aveva contattato l'allenatore a mezzo WhatsApp, manifestando il proprio disappunto per le scelte relative al suo impiego e preannunciando l'indisponibilità a partecipare alla gara. Il Lorenzini rispondeva con due messaggi vocali, inviati rispettivamente alle ore 20:33 e alle ore 21:37. Lo scambio, la sua origine nelle questioni di impiego sportivo e il tenore dei vocali costituiscono il nucleo materiale dell'addebito.

Nel primo vocale il tecnico rivendicava la propria facoltà di determinare se e quando impiegare il calciatore: «tu sei un giocatore che sta a disposizione che puoi giocare subito, che puoi giocare dopo, che non puoi giocare per niente»; ricordava altresì che il ragazzo faceva parte di una squadra e non poteva pretendere di giocare. Il messaggio proseguiva però con la frase «a me, se non te presenti, non venì più che è meglio», con il riferimento «perché hai capito male che tipo di persona sono io» e con espressioni volgari, sino a ribadire: «se tu non vieni, non venì più per niente che è meglio».

Nel secondo vocale il Lorenzini premetteva di essere stato disturbato presso la propria abitazione, mentre si trovava con la famiglia, e affermava che le questioni relative alla maglietta e al cartellino spettavano ad altri soggetti della società. Aggiungeva «con me non ci devi parlare» e «a me non me servi»; sosteneva di avere sempre fatto entrare in campo il ragazzo quando era stato a disposizione e di dover ricevere, per questo, la sua gratitudine. Passava quindi a intimazioni relative agli allenamenti: «Se tu ti vuoi soltanto allenare puoi andare al campo ad allenarti ma non quando ci sono io» e «Non te fa' più vedere fino a quando ce sto io quando io sto al campo e tu non ti far vedere». Ripeteva il divieto di contattarlo a casa e utilizzava le espressioni «sennò la cosa

diventa seria», «non me fa girà le palle» e «te lo faccio capì in un altro modo», concludendo con un ulteriore invito a non disturbarlo.

Il contenuto, la provenienza e gli orari dei due messaggi risultavano dagli screenshot e dai file audio acquisiti. Il deferito ne riconosceva l'autenticità e la riconducibilità alla propria persona sia nell'audizione sia negli scritti difensivi. La controversia non si concentrava pertanto sulla materialità delle comunicazioni, ma sul loro significato e sulla rilevanza disciplinare, alla luce del contesto in cui erano state inviate.

Il procedimento traeva origine dall'esposto del 30 marzo 2026, trasmesso alla Procura federale il 1° aprile successivo dal legale del minore su mandato dei genitori, corredato dagli screenshot della conversazione, e veniva iscritto il 24 aprile 2026 al n. 1104 pf 25-26. Nel corso delle indagini la Procura acquisiva la documentazione di tesseramento e i due file audio e ascoltava il minore il 22 maggio 2026, il Lorenzini e il presidente della società, Stefano Ambrosi, il 4 giugno 2026. A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini del 10 luglio 2026, il tecnico presentava memorie, allegava dichiarazioni di collaboratori della società e otteneva l'accesso agli atti.

La posizione della società A.S.D. Leocon, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato, veniva definita ai sensi dell'art. 126 del Codice di giustizia sportiva, come da Comunicato ufficiale n. 99/AA del 28 agosto 2026, ed è estranea al presente giudizio.

Il Lorenzini si costituiva nel giudizio di primo grado il 27 agosto 2026, con il patrocinio dell'Avv. Matteo Mormino, e depositava il 16 settembre 2026 una memoria corredata dalla dichiarazione di Fabio Di Marco. La difesa riconosceva l'asprezza dei toni, ma qualificava lo scambio come un episodio isolato e reattivo, originato dalla contestazione delle scelte tecniche, privo di finalità minatorie, vessatorie o persecutorie.

All'udienza del 24 settembre 2026, svoltasi in videoconferenza, intervenivano l'Avv. Nicola Pagnotta per la Procura federale e l'Avv. Matteo Mormino per il deferito, presente anche personalmente. La Procura chiedeva quattro mesi di squalifica; la difesa domandava il proscioglimento o, in subordine, la sanzione minima. Il tecnico prendeva la parola per negare di avere posto in essere comportamenti vessatori verso il giovane tesserato.

Con la decisione n. 0070/TFNSD-2026-2027, depositata il 2 ottobre 2026 e comunicata alla Procura federale in pari data, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, prosciogliева il sig. Vittorio Lorenzini.

La pronuncia delimitava anzitutto l'oggetto del giudizio ai soli due vocali del 26 marzo 2026, di cui considerava pacifici contenuto, provenienza e orari.

Il Tribunale riconosceva l'autonoma precettività della clausola generale dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e il dovere dei tecnici di essere esempio di disciplina e correttezza sportiva, di particolare intensità nei settori giovanili. Riteneva, tuttavia, che la natura aperta della clausola imponesse una valutazione del ruolo, del destinatario, del contesto e dell'effettiva offensività. Definiva le espressioni utilizzate «certamente inopportune e sconvenienti» e rilevava che un educatore avrebbe dovuto stemperare la tensione e ricondurre la questione a un confronto con la società e la famiglia; escludeva nondimeno che, nel caso concreto, fosse superata la soglia della rilevanza disciplinare.

Il primo giudice valorizzava, in particolare, il contenuto di larga parte dei vocali come riaffermazione della competenza dell'allenatore a scegliere l'impiego dei calciatori e dell'impossibilità per il ragazzo di condizionarlo annunciando di disertare la gara. Interpretava l'espressione volgare come manifestazione di stizza e rifiuto, non come insulto diretto alla persona o denigrazione delle qualità e della dignità del destinatario. Quanto all'invito a non presentarsi, osservava che una determinazione di tal genere sarebbe spettata alla società e che non aveva avuto seguito: secondo la ricostruzione accolta, nessuna esclusione era stata disposta e il ragazzo aveva lasciato il sodalizio su richiesta del genitore, ottenendo il nulla osta il giorno successivo.

Le frasi «la cosa diventa seria» e «te lo faccio capì in un altro modo» erano ritenute ambigue, ma non indicative di un male determinato. Il Tribunale considerava coerente con il contesto la spiegazione del tecnico secondo cui esse prospettavano una segnalazione alla società per eventuali sanzioni; rilevava inoltre che la Procura non aveva formulato un autonomo addebito di minaccia. Non ravvisava, fra gli atti utilizzabili, precedenti episodi, condotte successive, ritorsioni o ulteriori contatti che consentissero di attribuire alle parole un significato intimidatorio. Distingueva, infine, il disagio riferito nell'esposto dalla necessità di valutare l'offensività secondo parametri oggettivi e non sulla sola percezione del destinatario.

Un ulteriore elemento della motivazione era la circostanza che lo scambio si fosse esaurito in una sola serata e in poco più di un'ora, in risposta a comunicazioni del calciatore reputate polemiche. Il Tribunale richiamava le decisioni CFA, SS.UU., nn. 92/2024-2025 e 88/2025-2026, distinguendone le vicende perché caratterizzate da condotte reiterate e sistematiche, tenute davanti

al gruppo e con espressioni denigratorie, discriminatorie o sessualmente allusive. Precisava che l'abuso psicologico non era stato contestato e che nel procedimento non erano emersi turbamenti, ansie o perdite di autostima nei termini considerati da quei precedenti.

La pronuncia non escludeva in astratto che anche un singolo episodio potesse integrare l'illecito, se idoneo a ledere in modo apprezzabile la dignità del minore, ma riteneva che le espressioni in esame non raggiungessero tale soglia. Negava altresì che la mancata instaurazione, in quello specifico scambio, di una comunicazione adeguata alla funzione educativa potesse assumere autonoma rilevanza disciplinare.

Il Tribunale concludeva per il proscioglimento, precisando che esso non costituiva un avallo dello stile adottato: gli adulti investiti di funzioni educative avrebbero dovuto disinnescare le tensioni e non alimentarle.

Con atto del 7 ottobre 2026, prot. 7841/1104pf25-26/GC/DP/ff, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto impugnavano la pronuncia con un unico motivo, denunciando la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, dell'art. 23, comma 2, N.O.I.F. e dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Sostenevano che il contenuto dei messaggi, valutato alla luce del ruolo educativo dell'allenatore e della minore età del destinatario, integrasse la violazione contestata, e chiedevano l'affermazione della responsabilità del reclamato con quattro mesi di squalifica, ovvero con la sanzione ritenuta giusta ed equa dalla Corte.

Il sig. Lorenzini si costituiva, chiedendo il rigetto del reclamo. Ribadiva che il giudizio doveva rimanere circoscritto ai due messaggi, senza estendersi ad abusi sistematici o a ritorsioni non contestate, e che il riconoscimento di uno stile comunicativo inadeguato non comportasse, di per sé, responsabilità disciplinare. In via gradata chiedeva di valutare la natura episodica e reattiva del fatto e l'assenza di un seguito lesivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo, la Procura reclamante deduce che il Tribunale federale nazionale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza disciplinare della condotta del sig. Lorenzini, pur avendone riconosciuto l'inadeguatezza, individuando una soglia di rilevanza più elevata di quella desumibile dagli artt. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 37 del Regolamento del Settore tecnico, richiamando precedenti relativi a fattispecie eterogenee e pervenendo a una conclusione contraddittoria rispetto alle proprie premesse.

Il motivo è fondato.

Difatti, il primo giudice, pur avendo correttamente ricostruito i fatti e individuato il parametro normativo, ha ancorato la valutazione a elementi - la reiterazione, la denigrazione, la minaccia di un male determinato, la prova di un turbamento - che connotano fattispecie diverse e più gravi, non contestate, e ha tratto dalle proprie premesse una conclusione con esse non conciliabile.

Al riguardo, va precisato che le doglianze della Procura federale investono la valutazione dei due messaggi vocali del 26 marzo 2026 e, in particolare, la loro riconducibilità ai doveri di correttezza gravanti sull'allenatore nei rapporti con il giovane calciatore; la questione devoluta alla Corte riguarda, dunque, il significato disciplinare della condotta accertata, nei limiti dei punti impugnati ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

1.1. Ciò premesso, prima di esaminare la fattispecie, giova richiamare il quadro delle regole applicabili. L'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva impone ai soggetti dell'ordinamento federale il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

La disposizione esprime una regola precettiva autonoma, da concretizzare tenendo conto del rapporto nel quale il comportamento si inserisce, dei soggetti coinvolti e del contenuto degli atti posti in essere.

Nel caso dell'allenatore, tale regola è specificata dall'art. 23, comma 2, N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico.

In questa prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la disposizione costituisce norma autosufficiente e di chiusura del sistema, la cui violazione è rilevante in via autonoma, senza necessità di una concorrente violazione di altra norma del Codice (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021), e che essa consente di sanzionare ogni comportamento contrario ai principi richiamati (CFA, SS.UU., n. 64/2022-2023).

Il dovere di lealtà, correttezza e probità si sostanzia, in altri termini, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun tesserato (CFA, Sez. II, n. 5/2026-2027; CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026).

L'ordinamento sportivo impone, del resto, ai suoi membri doveri di condotta più rigorosi di quelli gravanti su tutti i consociati (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 19/2026) e non tollera «zone franche» nelle quali i canoni generali di comportamento sportivo cessino di costituire obblighi permanenti per il tesserato (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 31/2026).

1.2. In particolare, l'art. 37 impone ai tecnici il rispetto delle norme federali e prescrive che essi siano «esempio di disciplina e correttezza sportiva».

Al riguardo, questa Corte ha precisato che il dovere di esemplarità riguarda i rapporti del tecnico con tutti i soggetti dell'ordinamento federale, mentre il riferimento alla deontologia professionale contenuto nella seconda parte del comma 2 concerne specificamente i rapporti tra colleghi (CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 55/2025-2026).

È quindi nel rapporto quotidiano con i calciatori, e soprattutto con quelli più giovani, che la regola trova una delle sue applicazioni più significative.

In questa prospettiva, l'iscrizione all'albo del Settore tecnico comporta un livello di rigore deontologico più intenso (CFA, Sez. I, n. 127/2025-2026), e l'obbligo di essere esempio di disciplina e correttezza sportiva è ancor più stringente per l'allenatore del settore giovanile, dove l'attività sportiva assume un importante ruolo formativo ed educativo (CFA, Sez. IV, n. 66/2019-2020).

La prescrizione dell'art. 37, comma 2, del Regolamento del Settore tecnico si traduce, pertanto, in un onere di correttezza e di continenza rafforzato, valevole soprattutto nei confronti dei tesserati affidati al tecnico (CFA, SS.UU., n. 49/2025-2026), mentre la posizione di guida e prossimità educativa verso gli atleti minorenni comporta un surplus di doveri deontologici, tra i quali quello di avere cura della condotta morale e sportiva dei calciatori sancito dall'art. 19, comma 1, lett. d), del medesimo Regolamento (CFA, Sez. I, n. 42/2025-2026).

Ne consegue che al tecnico è richiesto un *quid pluris*, ossia una condotta improntata a misura, autocontrollo, rispetto dei ruoli, capacità di gestione del conflitto e rifiuto di ogni modalità espressiva idonea a degradare l'altro o a mortificarne l'immagine (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026); né, d'altro canto, la diffusa scurrilità dei contesti nei quali si svolgono le competizioni può scriminare l'uso di espressioni volgari, specie nel movimento calcistico giovanile, ove ciò tradirebbe ogni intento educativo correlato alla pratica sportiva (CFA, SS.UU., n. 64/2022-2023).

1.3. Nell'attività giovanile, in particolare, l'allenatore svolge una funzione che unisce la preparazione tecnica all'accompagnamento educativo. Le difficoltà del ragazzo, il disagio per il proprio impiego e le reazioni di frustrazione costituiscono situazioni nelle quali tale funzione deve esprimersi attraverso il rispetto della persona, la gestione del confronto e il richiamo alle regole della vita di squadra. La relazione si caratterizza per la posizione di guida dell'adulto e per l'affidamento che il giovane ripone in chi dirige la sua attività; è alla luce di questi elementi che deve essere apprezzata la concreta gravità del comportamento.

1.4. Il valore educativo e sociale dello sport riconosciuto dall'art. 33 Cost. e il superiore interesse del minore sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, ratificata con legge n. 176 del 1991, orientano la lettura di tali doveri.

A loro volta, le regole di tutela - l'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, e il Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, adottato con il Comunicato ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024, che all'art. 5 impone comportamenti finalizzati a creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026) - mirano a preservare un ambiente nel quale il ragazzo possa praticare l'attività e sviluppare la propria formazione in una relazione rispettosa della sua dignità.

Nella stessa prospettiva CFA, Sez. I, n. 32/2026-2027, valorizza la tutela del minore anche nell'apprezzamento delle scelte organizzative che riguardano la sua partecipazione, in coerenza con la prevalenza del benessere psicofisico del minore sul risultato sportivo (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

Tali principi danno contenuto al precetto federale e ne guidano l'applicazione alla condotta concreta: le prescrizioni di tutela, pur non richiamate nel capo di incolpazione, concorrono infatti a definire il contenuto dei doveri di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027), senza che ciò comporti la contestazione della diversa fattispecie di abuso.

1.5. Orbene, venendo all'esame del caso sottoposto alla Corte, deve rilevarsi che E.R. aveva quindici anni e si era rivolto al Lorenzini per manifestare il proprio disagio rispetto all'impiego in squadra, preannunciando l'assenza alla gara. La risposta dell'allenatore si sviluppava, nella stessa serata, in due vocali di contenuto articolato. Il tecnico, dopo avere rivendicato la propria competenza nelle scelte sportive, rivolgeva al giovane espressioni personalmente mortificanti e di chiusura del rapporto, accompagnandole con prescrizioni sulla sua presenza agli allenamenti.

1.6. In questo contesto, le parole «a me non me servi» e «con me non ci devi parlare» assumono rilievo proprio nella relazione fra un adolescente e il suo allenatore. Esse comunicano al ragazzo il rifiuto del confronto e la sua irrilevanza per l'adulto che dovrebbe guidarne la formazione.

I messaggi vanno apprezzati nel loro insieme: la volgarità del linguaggio, le espressioni di stizza e la reiterata chiusura del dialogo concorrono a una comunicazione mortificante per il destinatario, in contrasto con la correttezza richiesta dalla funzione esercitata.

1.7. A ciò si aggiungono le intimazioni «puoi andare al campo ad allenarti ma non quando ci sono io» e «non te fa' più vedere fino a quando ce sto io». Esse esprimono un messaggio di allontanamento dal rapporto con il tecnico e subordinano la presenza del ragazzo alla disponibilità personale dell'allenatore.

L'adulto dal quale il minore dipende per la guida tecnica e per la partecipazione all'attività prospetta così la separazione come risposta al dissenso. Il significato delle parole è specificamente lesivo della relazione educativa e sportiva nella quale sono pronunciate.

1.8. Alla luce di tali considerazioni, non può condividersi la valutazione che il primo giudice ha dato delle espressioni «sennò la cosa diventa seria» e «tu non hai capito dove sei atterrato e te lo faccio capì in un altro modo».

Al riguardo, non occorre stabilire se esse integrino una minaccia in senso tecnico, qualificazione non contestata e non necessaria ai fini dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; ciò che rileva è che, rivolte da un allenatore a un proprio calciatore quindicenne, nel contesto descritto, esse presentano un'oggettiva idoneità intimidatoria.

D'altro canto, la spiegazione difensiva, secondo cui il tecnico avrebbe inteso prospettare una segnalazione alla società, non trova riscontro nel tenore letterale delle frasi, che non contengono alcun riferimento alla società, sono formulate in prima persona («te lo faccio capì») e seguono, nello stesso messaggio, l'affermazione che le questioni del materiale e del cartellino competono ad «altre persone»; e, se pure la prospettazione di un'iniziativa nelle forme previste dall'ordinamento non è di per sé ingiusta (CFA, SS.UU., n. 82/2023-2024), resterebbe comunque incompatibile con il dovere di continenza del tecnico la sua formulazione, nei termini riportati, nei confronti di un minore.

1.9. Né può attribuirsi valore giustificativo al carattere polemico del contatto del giovane, che appartiene al contesto che il tecnico era chiamato a gestire. La posizione dell'allenatore comportava, infatti, l'esercizio delle proprie prerogative attraverso un confronto rispettoso, idoneo a chiarire le scelte di impiego e a ricondurre il ragazzo alle regole della squadra. La risposta concretamente adottata trasformava invece la difficoltà del quindicenne in un motivo di mortificazione e di chiusura personale.

È questo trattamento, desumibile dalle espressioni documentate, a violare il dovere di correttezza ed esemplarità.

In tal senso si è espresso lo stesso presidente della società, responsabile *safeguarding*, il quale, pur ritenendo che il calciatore avesse sbagliato nei confronti del tecnico, ha dichiarato alla Procura federale che il diverbio si sarebbe potuto gestire «in altro modo senza ribattere in maniera irruente alle ripetute provocazioni del ragazzo».

Né assume rilievo la dichiarazione del sig. Fabio Di Marco, allenatore in seconda, secondo la quale il calciatore avrebbe in precedenza manifestato antipatia nei confronti del tecnico: il dichiarante precisa di non avere mai riferito nulla al sig. Lorenzini, sicché tali circostanze, a lui ignote, non valgono a connotare diversamente la sua condotta.

1.10. Neppure gli ulteriori argomenti del primo giudice valgono a escludere la rilevanza disciplinare della condotta.

In primo luogo, il Collegio condivide l'affermazione secondo cui la rilevanza disciplinare di un'espressione si misura secondo parametri oggettivi e non sulla percezione soggettiva del destinatario; proprio l'applicazione di tali parametri - l'età del destinatario, la posizione di oggettiva disparità tra l'allenatore e il calciatore minorenne (CFA, Sez. I, n. 49/2026-2027) e il tenore della comunicazione, il cui significato va tratto dalla sequenza complessiva e non dai singoli enunciati isolatamente considerati (CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027) - conduce, tuttavia, a ritenere la condotta oggettivamente incompatibile con i doveri del tecnico.

In secondo luogo, i precedenti richiamati dal Tribunale, relativi a fattispecie di abuso psicologico e di discriminazione connotate da

reiterazione e sistematicità, non segnano la soglia minima della rilevanza disciplinare del linguaggio del tecnico, ma esemplificano ipotesi di particolare gravità, la cui diversità dal caso in esame può riflettersi sulla misura della sanzione, non sull'esistenza dell'illecito.

Del resto, neppure per la più grave fattispecie dell'abuso psicologico è richiesta la reiterazione della condotta, essendo sufficiente un singolo atto indesiderato idoneo a intimidire il tesserato, turbarlo o alterarne la serenità (CFA, Sez. I, n. 49/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026; CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026), sicché a maggior ragione un unico episodio può integrare la violazione del dovere generale di correttezza, che costituisce illecito di pura condotta.

Infine, non può condividersi l'affermazione secondo cui l'invito a non presentarsi sarebbe rimasto privo di seguito: il giorno successivo il genitore del calciatore ha chiesto e ottenuto il nulla osta per farlo allenare altrove, e il presidente della società ha riferito che la situazione si era «automaticamente risolta e non per decisione nostra»; in ogni caso, trattandosi di illecito di pura condotta, la sua sussistenza non dipende dalle conseguenze che ne siano derivate (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 2/2026).

1.11. Va, inoltre, rilevato che la condotta ha carattere direttamente sportivo, poiché investe il rapporto fra allenatore e calciatore e le condizioni della presenza agli allenamenti.

Il luogo dal quale i vocali sono stati inviati non ne modifica, del resto, l'oggetto: la natura privata del canale di comunicazione, utilizzato in orario serale, non sottrae la condotta ai doveri imposti dall'ordinamento federale (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 54/2026), e i messaggi così trasmessi costituiscono documenti pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027).

Le modalità espressive così adottate integrano pertanto la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all'art. 23, comma 2, N.O.I.F. e all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico.

Il Collegio ritiene quindi che le risultanze già acquisite giustifichino l'affermazione di responsabilità richiesta dalla Procura.

1.12. Le considerazioni che precedono confermano la fondatezza anche della censura di contraddittorietà della motivazione.

Invero, la decisione impugnata, dopo aver affermato che i tecnici devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva, con particolare intensità nei settori giovanili, ha qualificato le espressioni del deferito come «certamente inopportune e sconvenienti» e contrarie a quanto ci si attende da un educatore, il quale avrebbe dovuto stemperare la tensione; tale accertamento coincide con quello della violazione del dovere di esemplarità imposto dall'art. 37, comma 2, del Regolamento del Settore tecnico, sicché il proscioglimento non è conciliabile con le premesse da cui il primo giudice ha preso le mosse.

Né può condividersi l'eccezione secondo cui il reclamo si risolverebbe nella richiesta di una diversa valutazione del medesimo episodio: il reclamo dinanzi a questa Corte ha carattere devolutivo pieno e consente il riesame complessivo, in fatto e in diritto, del capo impugnato (CFA, Sez. I, n. 22/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025), sicché la Corte, ove valuti diversamente le risultanze del procedimento di primo grado, riforma la decisione impugnata ai sensi dell'art. 106 del Codice di giustizia sportiva.

2. Quanto alla sanzione, gli artt. 4, comma 2, e 9, comma 1, lett. f), del Codice di giustizia sportiva consentono l'applicazione della squalifica a tempo determinato. Ai sensi dell'art. 12, la specie e la misura devono essere commisurate alla natura e alla gravità del fatto, valutando le circostanze. L'apprezzamento deve essere globale e unitario e accompagnato da una motivazione puntuale della dosimetria, secondo il criterio ribadito da CFA, Sez. I, n. 49/2026-2027, §§ 2.6.1 e 2.6.2.

Al riguardo, va ricordato che tutte le sanzioni devono avere carattere di effettività e di afflittività (art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva) ed essere commisurate all'effettiva gravità dell'illecito, accertata in concreto, secondo il principio di proporzionalità (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026).

D'altro canto, le sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1, non sono predeterminate nel minimo e nel massimo, né trova applicazione nella specie il minimo edittale previsto dall'art. 28-bis del Codice di giustizia sportiva, trattandosi di fattispecie non contestata (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027).

2.1. Nel caso in esame il contenuto mortificante, la durata e l'articolazione dello scambio rendono adeguata una squalifica temporanea. La gravità del fatto è, al contempo, contenuta dalla concentrazione della condotta in una sola serata e dalla loro riconducibilità al medesimo dissenso sull'impiego sportivo.

Come chiarito da questa Corte, l'occasionalità della condotta incide, infatti, sul distinto piano della gravità concreta (CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027, § 25), sicché tale elemento è considerato nella determinazione della misura della sanzione.

In senso opposto, concorre a connotare la gravità del fatto la circostanza che il tecnico abbia utilizzato la propria posizione di guida per comunicare al calciatore l'estromissione dagli allenamenti in sua presenza, determinazione che non rientrava nelle sue attribuzioni e che, come rilevato dallo stesso primo giudice, sarebbe semmai spettata alla società.

Tale profilo, che costituisce già elemento della condotta posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e non è stato contestato quale circostanza aggravante ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, rileva quale modalità concreta del fatto ai fini della commisurazione della sanzione ai sensi dell'art. 12, comma 1, e non può essere apprezzato una seconda volta come aggravante, pena una duplicazione valutativa del medesimo dato (CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027).

2.2. Il contesto del diverbio è valutato in questa commisurazione, ma dagli atti non risultano i presupposti delle attenuanti dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b). La polemica sull'impiego e il preannuncio dell'assenza spiegano l'origine dello scambio; da essi non discende, per ciò solo, l'accertamento di un fatto ingiusto altrui o di un contributo doloso o colposo della persona offesa all'evento nei termini richiesti dalle disposizioni.

In effetti, il messaggio con il quale un calciatore quindicenne annuncia la propria indisponibilità e manifesta, sia pure con toni polemici, il disagio per il proprio impiego non costituisce, sul piano oggettivo, un fatto ingiusto (CFA, Sez. I, n. 117/2023-2024); in ogni caso, il secondo e più grave messaggio vocale è stato inviato a distanza di circa tre quarti d'ora dal messaggio cui rispondeva, sicché difetta anche il requisito dell'immediatezza della reazione (CFA, Sez. IV, n. 110/2025-2026).

2.3. Non emergono inoltre comportamenti del tecnico di riparazione o di efficace attenuazione delle conseguenze, né un'ammissione della responsabilità disciplinare o contributi specifici di collaborazione fattiva idonei alle ulteriori attenuanti tipiche.

Il carattere circoscritto dell'episodio è già valutato ai sensi dell'art. 12 e non è trasformato in una seconda riduzione per attenuanti atipiche. La distinzione fra gravità concreta e attenuazione autonoma, anche sotto il profilo dell'obbligo di motivazione, è richiamata da CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027, §§ 22-25.

2.4. Considerati questi elementi, il Collegio, in relazione alle modalità espressive lesive della dignità del destinatario adottate in due comunicazioni e all'uso della posizione di guida per comunicare l'estromissione di un adolescente dagli allenamenti, ritiene che la squalifica per mesi 4 (quattro) richiesta dalla Procura federale ecceda la misura proporzionata a un episodio isolato, esauritosi in una sola serata e privo di connotazioni denigratorie o discriminatorie, e individua la sanzione adeguata in mesi due.

Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento del reclamo, con l'irrogazione della squalifica di mesi due.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Vittorio Lorenzini la sanzione della squalifica di mesi 2 (due).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Andrea Marco Colarusso — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce